

Avv. Giovanna Bagnato – Avv. Lisa Pecora
Albo Speciale Anas
Via Raccordo al Porto, 10 (89100) – Reggio Calabria
Tel. 0965 47991/ Fax 096548421
li.pecora@elencospecialeavvocati.stradeanas.it mob: 3351095946
gi.bagnato@elencospecialeavvocati.stradeanas.it mob:3355986361



TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI

Ill.mo G.I. Dott. Emanuele Deiedda - R.G n. 900/2022 udienza 07/03/2025

ATTO DI CITAZIONE

PER LA CHIAMATA DI TERZO

per

l'**ANAS S.p.A.**, con sede legale in Roma, in via Monzambano n. 10, C.F. 80208450587 e P.IVA 02133681003, in persona dell'Avv. Nicola Rubino, in qualità di Responsabile della Direzione Legale di Anas S.p.A., giusta procura per atto del Notaio Ester Giordano repertorio n.27451 raccolta n.11492 del 18/6/2021, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente atto mediante strumenti informatici dall'**Avv. Lisa Pecora** (C.F.:PCRLSI81C59H224O; Fax: 0965.48421; PEC: li.pecora@elencospecialeavvocati.stradeanas.it) e dall'**Avv. Giovanna Bagnato** (C.F.: BGNGNN79S49D122I; PEC: gi.bagnato@elencospecialeavvocati.stradeanas.it), entrambe legali iscritti nell'elenco speciale Anas S.p.A., che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi della cancelleria relativi al presente giudizio presso il numero di fax 06.44462090 oppure agli indirizzi di posta elettronica certificata li.pecora@elencospecialeavvocati.stradeanas.it gi.bagnato@elencospecialeavvocati.stradeanas.it, con le stesse elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, presso ANAS S.p.A. - Struttura Territoriale Calabria via Raccordo al Porto, 10.

CONVENUTA

contro

Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. in amministrazione straordinaria (C.F. 00481000586 e P.IVA 00904561008) con sede legale in Roma (RM), via Salaria, n. 1039 in persona del legale rappresentante pro tempore,

TERZA CHIAMATA

nella causa n. 900/2022 R.G., promossa innanzi all'intestato Tribunale dal Sig. Mesiano Andrea Pasquale contro l'ANAS S.p.A.

PREMESSO CHE

Il Sig. Mesiano Andrea Pasquale ha adito l'intestato Tribunale depositando atto di citazione il cui contenuto si trascrive di seguito:

TRIBUNALE DI LOCRI

Atto di citazione

PER il Sig. **MESIANO Andrea Pasquale** nato il 05.04.1947 a Roccaforte del Greco (RC), e residente in Reggio Calabria C.da Gagliardi n. 25 Gallina, (C.F.: MSNNRP47D05H408H), in proprio e quale titolare della Impresa Individuale Mesiano Andrea Pasquale, P. IVA 00094250800, con sede in Roccaforte Del Greco (RC) Via Provinciale n. 86, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Condello (C.F: CNDNTN76P18E379U), in virtù di procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria alla Via Marsala 10/C, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec: antonio.condello@avvocatirc.legalmail.it e/o al seguente numero di fax 06.62200555;

CONTRO

L'Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (C.F.: 80208450587 - P. IVA: 02133681003), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10, 00185 – Roma, Pec: anas@postacert.stradeanas.it.

FATTO

Il sig. Mesiano Andrea Pasquale è titolare dell'omonima Impresa Costruzioni, P. IVA 00094250800, con sede in Roccaforte Del Greco (RC) Via Provinciale n. 86, iscritta al n. REA RC-73894, la cui attività si sostanzia in *“estrazione pietra, pietrisco e sabbia da cava, autotrasporto merci c/t lavorazione calcestruzzo, officina riparazione mezzi propri e officina meccanica per autoveicoli, lavori edili: movimento terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri, edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse e accessorie, lavori di restauro, lavori e scavi archeologici, opere speciali in cemento armato, lavori ferroviari, acquedotti, fognature, consolidamenti, fondazioni speciali, palificazioni, fondazioni marittime, opere di difesa delle coste, fiumare e torrenti etc...”* (**doc. 1**).

L'istante è, altresì, proprietario di una cava di pietra di natura calcarea sita a margine della Superstrada Jonica, località “Frasca”, Comune di Palizzi (RC), giusta atto del 12.06.1987, registrato a Reggio Calabria il 29.06.1987 al n. 3296. Presso l'anzidetta cava viene svolta l'attività di estrazione della pietra, frantumazione, selezione degli inerti prodotti e confezionamento calcestruzzi, con i quali vengono realizzati blocchi successivamente stagionati, depositi e accumulati in appositi piazzali, facilmente commercializzati per l'impiego nel comprensorio in interventi di natura idraulica, arginature torrenti, consolidamento scarpate ferroviarie e non, barriere marine, opere di pronto intervento, etc. Originariamente la pietra estratta dalla cava veniva trasformata in calce per impiego edilizio. Nel periodo anteguerra 1940/45 e fino ai primi anni 1960 il materiale estratto veniva fornito per la realizzazione e/o manutenzione della massicciata ferroviaria della linea Reggio Calabria-Metaponto mentre successivamente i ciottoli grezzi ed i blocchi di pietra estratti venivano utilizzati per la costruzione del porto di Saline Joniche. Nella seconda metà degli anni 80 la cava diventava di proprietà del Sig, Mesiano Andrea Pasquale.

Stante la predisposizione della cava all'attività di estrazione della pietra grezza e trasformazione per impiego nell'edilizia nonché la costante produzione nel tempo, il Sig. Mesiano Andrea Pasquale, in linea con le indicazioni e le richieste del mercato, ad acquisizione avvenuta, provvedeva negli anni a riconvertire e ampliare le originarie attività della cava e segnatamente realizzava dapprima un impianto di frantumazione per la produzione di inerti di varia pezzatura da commercializzare, poi poneva in essere altro impianto per il confezionamento di calcestruzzo fresco strutturale e non, da impiegare direttamente e/o da fornire a terzi. Nel contempo acquistava estensioni di terreno limitrofo sul quale realizzava ampi piazzali in terra battuta utilizzati per il confezionamento e stagionatura di blocchi in calcestruzzo, di diversa pezzatura e dimensioni, da fornire e/o da impiegare

direttamente nella realizzazione di opere idrauliche, consolidamenti, difesa e/o pronti interventi o commissionati da terzi e commercializzati nell'area.

Preme evidenziare che dall'anno 2007 la strada di accesso alla predetta cava subiva importati modifiche con conseguenti ostative al transito degli autocarri e macchine di cantiere.

Le ostative al traffico perdurano tutt'oggi e sono eziologicamente riconducibili alla realizzazione del "nuovo" tratto stradale della SS 106 Jonica da parte dell'ANAS (committente dei lavori, ndr). Invero, la realizzazione del tronco di Superstrada Ionica "Variante esterna all'abitato di Palizzi" chiudeva l'accesso alla cava, pertanto, si rendeva necessaria la realizzazione, con lavori iniziati il 06/10/2007, di un "nuovo" tratto di strada per poter accedere all'area.

Il nuovo tratto di strada si estende dalla Via Cabina dell'abitato di Palizzi Marina verso nord, successivamente con deviazione a sx imbocca un tunnel in cem. arm. che funge da sottopasso alla S.S. 106 (peraltro fortemente convesso, ndr) che supera in curva sotterranea l'intersezione con le corsie della Superstrada e risale ripidamente in superficie per terminare innanzi ai cancelli della cava, il tutto riportato nella consulenza redatta dal tecnico di parte ing. Fiumanò (**doc. 2**).

L'odierno attore constatava sin da subito gli impedimenti al transito sul nuovo tracciato causati da carenze tecnico/funzionali, in particolare da insufficiente larghezza e altezza del tunnel e presenza di stretta curva con concomitante accentuata convessità del piano stradale che al manifestarsi di precipitazioni atmosferiche si allaga per la ingente quantità di acqua piovana che non viene adeguatamente smaltita con conseguenti situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e conseguenti interruzioni del transito.

Vi è da dire che il preesistente accesso non precludeva in alcun modo la percorribilità pedonale e veicolare. In più vi è da evidenziare che essendo in rettilineo e "libero da impedimenti laterali e coperture", garantiva completa e assoluta sicurezza con perfetta visibilità, percezione e avvistamento a distanza di sicurezza delle persone, animali, veicoli ed eventuali ostacoli posti sulla carreggiata. Il nuovo sottopasso, invece, limita fortemente la percorribilità e la sicurezza degli utenti e ciò in violazione di legge e segnatamente dell'art. 3 del Nuovo Codice della Strada. Balza all'occhio l'esigua larghezza dello scatolare pari a 4,00 mt. e l'altezza di 4,18 mt., i quali sono stati sottostimati in fase di pratica percorribilità trascurando gli effetti restrittivi dovuti alla accentuata curva planimetrica e al ristretto e ripido raccordo verticale concavo (sacca) del tracciato.

Le già menzionate problematiche legate alla difficoltà di accedere alla cava con autocarri e macchine di cantiere comportavano nel tempo innumerevoli danni e pregiudizi per l'attività del sig. Mesiano. In ragione di ciò il sig. Pasquale Andrea Mesiano inoltrava segnalazioni all'ANAS Spa, al Comune ed ai Carabinieri (cfr Allegato n. 6 e s.s. CTP), puntualmente reiterate nel corso degli anni, con le quali evidenziava con forza gli impedimenti al transito eziologicamente riconducibili al tunnel. Più precisamente con raccomandata a/r del 9 gennaio 2007 indirizzata ad ANAS S.p.a. esplicitava quanto segue: *"...La realizzazione della variante esterna all'abitato di Palizzi Marina ha interrotto la strada esistente e temporaneamente si sta procedendo attraverso una strada di cantiere che per le sue pendenze e per la sua realtà di strada sterrata sta arrecando alla nostra attività non pochi disagi anche perché la stessa è stata realizzata al piede dell'imbocco della costruenda galleria con continue interruzioni durante le lavorazioni, inoltre in occasione di ogni pioggia ci troviamo ad essere impossibilitati all'accesso in cantiere se non esclusivamente con macchine operatrici....Da una analisi visiva rileviamo che il manufatto in realizzazione, sia per la sua forma planimetrica e il suo andamento altimetrico sarà sicuramente totalmente inadeguato a garantire l'accesso alla cava agli automezzi che sono sempre transitati. A causa delle dimensioni interne e del suo sviluppo planimetrico curvilineo sarà impossibile eseguire una nuova manovra in retromarcia da parte di un autoarticolato, mentre a causa del suo andamento altimetrico sarà impossibile attraversarlo con gli autoarticolati a carico limite in altezza in quanto la sua forma flessa comporterà i problemi generati dall'effetto corda di cerchio in quanto è vero che agli estremi dell'autoarticolato l'altezza massima consentita sarà rispettata ma poiché l'autoarticolato si sviluppa su una lunghezza di mt. 18,60 circa al centro non si avrà la stessa altezza ma sarà abbondantemente inferiore."*

Alla luce di quanto sopra il Sig. Mesiano chiedeva ad ANAS di voler predisporre tutti i controlli necessari e le verifiche in sito onde evitare la realizzazione di una struttura inidonea all'uso cui era destinata, anticipando che in caso contrario avrebbe intrapreso tutte le azioni a tutela dei propri diritti fatto salvo il risarcimento del danno patito.

Sempre nell'anno 2007, il sig. Pasquale Andrea Mesiano era costretto a ricorrere al Tribunale di Locri al fine di tutelare le proprie ragioni. Nell'ambito di detto procedimento, iscritto al n. 522/2007 RG – Tribunale di Locri, veniva nominato CTU il Dott. Ing. Pietro

Multari che redigeva a tal fine relazione tecnica in merito *“alle problematiche inerenti il passaggio dei mezzi della Cava del Sig. Mesiano Andrea Pasquale da una stradina preesistente ad un Tunnel in cemento armato a ciò predisposto dall’Anas spa tramite la Società Italiana per Condotte d’Acqua spa... nei “Lavori di costruzione della variante all’abitato di Palizzi RC della S.S. 106 Jonica”*.

Il CTU nelle sue considerazioni (cfr. pagina 4 - 5 e 6 della Consulenza Tecnica d’Ufficio - Allegato 7 CTP), riconosceva le ostative al transito per come sopra riportate, peraltro accertate da accurati sopralluoghi e verifiche in “situ”, anzi, esplicitava ancor più l’assoluta inadeguatezza del tunnel al transito di persone e automezzi, in particolare degli autoarticolati indispensabili alle attività economiche della cava.

Più precisamente il CTU nelle sue considerazioni (cfr. pagina 4 - 5 e 6 della Consulenza Tecnica d’Ufficio - Allegato 7 CTP), esprimeva quanto segue: *“ a) Il tunnel e' stato realizzato dall'Anas tramite la società Italiana per condotte d'acqua al fine di consentire il raggiungimento di Palizzi Marina per i veicoli posti a monte della costruenda S.S. 106 (la 106 in costruzione ha una carreggiata a due corsie di transito nella direzione Taranto ed altrettanto per la direzione Reggio Calabria, il tracciato è posto esattamente sopra il tunnel in oggetto e lo copre per tutta la sua lunghezza). b) La lunghezza del tunnel è di circa 80 m la larghezza di 4,00 m e l'altezza fra 4,18 m (gocciolatoio di valle) e 4,22 m sull'intradosso imbocco lato valle; il tracciato ha un'inclinazione (pendenza) oscillante fra il 9,9% e 11,2%. il raggio di curvatura nel tratto in curva verso destra per un osservatore che percorre il tragitto da valle a monte è di circa 55 m. c) La galleria non è illuminata durante i sopralluoghi si è constatato che in pieno giorno e con giornate limpide e soleggiate, al centro (a circa 40 metri dall'ingresso) è totalmente buio, percorrendola a piedi si va verso l'uscita guidati dalla luce esterna filtrante. d) Non vi è alcun marciapiede pedonale, ossia nel caso di transito di veicoli il pedone non sa dove ripararsi poiché è buio e non si ha la protezione di un marciapiede rialzato rispetto il piano viabile in modo da sentirsi sicuri durante la percorrenza né da un lato né dall'altro. e) Nel caso in cui entra un mezzo di cava Camion Autoarticolato, una Autobetoniera rimane pochissimo spazio per eventuali soccorsi; nel caso della prova di transito effettuata non sarebbe riusciti a far passar nemmeno una barella (rimanevano dai 25 ai 50 cm) nè si ha modo di intervenire agevolmente con eventuali estintori nel caso in cui vi fossero problemi di incendio del veicolo. f) La corsia di marcia esistente pari a 2 metri è troppo stretta, consente appena a far passare due veicoli che non siano più di un'automobile di media cilindrata. g) Due camion, o un camion ed un'auto, incrociandosi dovranno tornare indietro fuori dal tunnel ed oltre facendo una retromarcia di 40 metri nel caso in cui si incrocino circa a metà altezza. h) Il supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 4-1-2002, (allegato), prevede come minima dimensione della corsia una dimensione pari a 3,25 m oltre 1,00 di banchina per un totale di 8,50 m di larghezza carreggiata, (pag. 44 del supplemento) ciò per le strade locali in ambito extraurbano. i) Mentre per quelle locali di ambito urbano 2,75 metri per corsia oltre 0,50 metri per banchina, per un totale di 6,50 m di larghezza della carreggiata, in nessun caso il supplemento in oggetto prevede una dimensione pari a 2,00 metri per la corsia senza alcuna banchina/marciapiede. l) Il punto 3.5 di pag. 31 del medesimo supplemento, citato anche all’udienza del 17/07/07 ed allegato, indica che le dimensioni della piattaforma viabile vanno riferite all’ingombro dei veicoli di cui è previsto il transito... appare ovvio che fra i veicoli di cui occorre prevedere il transito vi sono anche quelli di cui abbiamo fatto il test di transitabilità.”*

Ed ancora al quesito posto dal Giudice il CTU così concludeva: *“Dica il CTU, esaminati gli atti ed effettuato sopralluogo dei luoghi di causa, se le opere realizzate compromettano il passaggio di mezzi di cantiere del tipo utilizzata dalla ditta ricorrente ed in caso di esito affermativo dell'accertamento, quali siano le opere necessarie al ripristino delle modalità di passaggio precedentemente in uso da parte della ditta ricorrente, per come emerso dalla sommaria istruttoria espletata. - Tenuto conto della situazione preesistente, delle foto della strada comunale prima dell'intervento, delle problematiche completamente diverse fra un transito a cielo aperto ed un transito in un tunnel/galleria della lunghezza di 80 m, considerato che, (come da colloquio con il tecnico comunale del comune di Palizzi), la strada comunale serve anche ai proprietari di terreni a monte della Cava Frascà e che varie sono le indicazioni tecniche che indicano già come galleria un tunnel oltre i 40 m - Come visualizzato negli elaborati a) e b) della Società italiana per condotte d'acqua spa il tunnel serve per “sotto-attraversare” le 4 corsie dell'ammodernamento della Strada Statale 106 non vi è altro modo per accedere da valle a monte e viceversa se non tramite un tunnel che vada al di sotto del piano viabile. I mezzi di cantiere di cava hanno dei problemi di passaggio per i motivi indicati, per cui la soluzione opportuna è quella di allargare il tunnel di almeno 2,50 m*

(vedi allegato b) in modo tale da avere la possibilità di intervenire in caso di incendio (accesso pompieri) /malessere – incidente automobilistico (ambulanza) portandolo alle dimensioni minime di cui al punto i) ossia pari a 6,50 m, sistemare la rampa di accesso lato sud dandole una inclinazione tale da consentire un ingresso senza urti ed un transito nei limiti della sicurezza prevista. Di incrementare l'altezza utile, (intesa come altezza netta transitabile) di altri 42 cm portandola da 4,18 nel punto minimo a 4,60 (abbassando il piano viabile o alzando l'intradosso (soletta) della galleria. Di illuminare la galleria/tunnel. Di fornire il Tunnel di marciapiedi della larghezza almeno pari a 50 cm (punto i) su entrambi i lati. Di dotare la galleria degli accorgimenti previsti dalla normativa antincendio (sensori fumo estintori). Di prevedere un paio di grate/pozzetti di intercettazione delle acque in più rispetto quella esistente. Di prevedere un impianto semaforico che seppur incrementando la larghezza di 2,50 due autoarticolati non ci passano comunque. La modifica al tunnel è fattibile tramite allargamento del piano viabile, cio' comporta la demolizione della soletta portante e di una delle due pareti del tunnel tramite macchine dotate di martello demolitore e smaltimento dei materiali in discarica, per un costo stimato pari a 195.326,00 Euro; l'allargamento della fondazione di 2,50 m (scavo - sottofondazione-fondazione - armature), la realizzazione della nuova parete (spalla) portante dell'altezza incrementata di circa 50 cm rispetto la precedente, l'incremento di 50 cm dell'altra spalla dello scatolare rimasta priva della soletta, la realizzazione della nuova soletta portante, la sistemazione della parte carrabile con conglomerato bituminoso, per un costo stimato di Euro 250.490,00 ed un costo totale dell'intervento pari ad Euro 445.816,00". Veruno seguito dava ANAS S.p.a. ai rilievi mossi dal CTU.

In data 16.10.2012 il Sig. Mesiano inviava ulteriore telegramma ad ANAS S.p.a. Direzione Generale, al Comune di Palizzi Marina in persona del Sindaco nonché ai Carabinieri di Palizzi Marina esponendo quanto segue: *"A causa degli eventi piovosi il sottopasso di accesso alla nostra cava Località Frascà di Palizzi Marina è completamente allagato e pieno di liquame a causa dell'otturazione del pozzetto di scarico. Stamattina c'è stato impossibilitato l'accesso alla cava e quindi non abbiamo potuto svolgere le attività lavorative giornaliere, abbiamo sospeso le lavorazioni e il personale lasciato a casa. Nel tentativo di poter accedere alla cava è scivolato in mezzo ai liquami il furgone che trasportava gli operai. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco togliendo con una gru l'autocarro allagato sotto il sottopasso e poi sono intervenuti anche i vigili urbani del Comune di Palizzi. Segue comunicazione relativa alla quantificazione dei danni subiti. N.B. Fin quando non provvederete al prosciugamento dell'acqua e del liquame noi non possiamo accedere alla cava."* Al verificarsi poi di ulteriori e ripetitivi eventi calamitosi, il Comune di Palizzi, più precisamente in data 11/09/2015, emetteva, per motivi di salvaguardia della pubblica incolumità, ovvero causa allagamento del tunnel, Ordinanza di chiusura al transito nel tratto stradale interessato (Allegato 8 CTP), con ulteriore fermo delle attività della cava e danni economici per l'istante.

Nel tempo le ostative al transito si ripresentavano causando continui e ingenti danni all'Impresa del Mesiano (cfr. pec del 21.09.2015, cfr. Allegato 9 CTP).

Più precisamente con pec del 4.11.2015 trasmessa ad ANAS il Mesiano segnalava la presenza dell'ordinanza sindacale summenzionata con la quale veniva sospesa la circolazione; nel contempo invitava ANAS a voler intraprendere gli interventi di competenza.

Con pec trasmessa in pari data al Comune di Palizzi il Mesiano inviava copia della perizia a firma dell'Ing. Multari relativa al procedimento pendente innanzi al Tribunale di Locri nonché foto scattate giorno 1.11.2015 relative all'allagamento del sottopasso. Sollecitava, quindi, l'adozione dei provvedimenti ritenuti più idonei alla soluzione delle problematiche più volte segnalate. (Allegato 10 CTP).

Si susseguivano continue segnalazioni del Mesiano aventi ad oggetto l'impossibilità di accedere all'interno della cava a causa di continui allagamenti.

Le reiterate comunicazioni e solleciti del sig. Mesiano (Allegato11/a CTP) (Allegato11/b CTP), inducevano ANAS ad intervenire provvedendo però alla sola bonifica e pulizia della "sacca" nel sottopasso, trascurando totalmente le insufficienze tecnico/funzionali del tunnel.

A ciò si aggiunga che in data 18.11.2016, a causa di nuovo allagamento del tunnel, si rendeva addirittura necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco siccome una vettura della ditta rimaneva bloccata nella fanghiglia. (Allegato11 CTP).

Nella anzidetta circostanza, l'ANAS, in risposta alla richiesta del Mesiano di intervenire urgentemente per il ripristino dell'area, adduceva insensate e non veritiere giustificazioni (Allegato 12 CTP), rilevando che le griglie *“risultavano otturate da copioso materiale inerte proveniente dalla Cava Frascà e riversatosi lungo tutta la strada comunale per poi stoccarsi nella parte più bassa del tombino”*.

Sul punto vi è da dire, come peraltro abbondantemente spiegato nella consulenza redatta dall'Ing. Fiumanò, che nella realizzazione di infrastrutture pubbliche e/o private il dettato normativo in materia impone il pieno rispetto dei collegamenti con le preesistenze, incluso opere accessorie. Nella fattispecie *de qua* il sottopasso e relativa sistemazione delle adiacenti aree di pertinenza, dotati di un solo e unico manufatto di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, veniva eseguito dall'ANAS secondo progetto assentito, pertanto qualsiasi disfunzionalità o carenza o errore progettuale va unicamente attribuita al Soggetto attuatore, ovvero all'ANAS S.p.a..

Alla luce di quanto sopra l'istante conferiva incarico all'Ing. Giuseppe Carmen Filippo Fiumanò al fine di redigere una relazione di consulenza tecnica per accertare lo stato dei luoghi ed in particolare le modifiche apportate all'esistente strada di accesso alla cava e dall'anno 2007 in poi il pregiudizio ed i danni alle attività dell'Impresa e della cava in conseguenza delle ostantive al transito degli autocarri e macchine di cantiere sul “nuovo” percorso. Il tecnico procedeva poi a rilievi, foto, indagini, acquisizione di ulteriore documentazione ed alla ricerca di ogni altro particolare e/o indizio che potessero orientare verso un ponderato giudizio di valutazione.

Si riportano di seguito, facendole proprie, le conclusioni degli accertamenti e della relazione tecnica a firma dell'Ing. Fiumanò: *<<Sulla base delle considerazioni svolte, è stato valutato dal sottoscritto il valore del danno economico oggetto della presente, arrecato alle attività della cava sita in Palizzi (Re)-C.da. "Frascà" in ditta Pasquale Andrea Mesiano, dalle ostantive al transito sopravvenute a seguito della realizzazione del "nuovo" tratto stradale di accesso da parte dell'ANAS, nell'arco temporale di 30 anni necessario per il completo sfruttamento del giacimento, con riferimento all'attualità, pari a complessivi €. 602.348,00 (euro: SeiCentoDueMilaTreCentoQuarantaOtto/00). Tanto ad espletamento dell'incarico conferitomi. Palizzi, li 15 settembre 2020.>>*

DIRITTO

A norma dell'art. 97, comma 2, della Costituzione *“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”*. Di detti principi occorrerà tener conto al fine di individuare la natura giuridica dell'obbligazione risarcitoria che grava su ANAS S.p.a.. Invero, le istanze avanzate dal sig. Mesiano, sia risarcitorie che di ripristino della legalità violata, concretizzano l'esistenza di un vero e proprio rapporto di natura amministrativa con ANAS S.p.a. che costituisce un'ipotesi qualificata di “contatto sociale”. Militano a favore dell'anzidetta ricostruzione giuridica le seguenti norme e segnatamente: 1. L'art. 1173 c.c. a mente del quale *“Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”*; 2. L'art. 328 c.p. a mente del quale *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”*; 3. L'art. 1218 c.c. dispone che *“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”*; 4. L'art. 1337 c.c. a mente del quale *“Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”* ed ancora l'art. 1338 c.c. a mente del quale *“La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”*. La figura giuridica del “contatto sociale” è, quindi, idonea a costituire un'autonoma fonte di obbligazione meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico moderno. Il procedimento amministrativo una volta avviato, impone al soggetto pubblico un preciso onere di diligenza che lo rende garante del corretto sviluppo del procedimento e della sua legittima conclusione.

La violazione delle anzidette regole è indice sintomatico, quanto meno presuntivo, della colpa del soggetto pubblico. L'applicazione delle prefate regole fa sì che la responsabilità della pubblica amministrazione possa essere ricondotta, con tutte le conseguenze di legge, allo schema della responsabilità contrattuale intesa quale violazione di obblighi da contatto sociale. Quanto alla figura della responsabilità aquiliana giova precisare quanto segue. A mente dell'art. 2043 c.c. *“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”* La Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI – 3, Ord. 23.09.2021 n. 25843 esplicitava il seguente principio di diritto: *“L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un “facere”, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del “neminem laedere”. Né è di ostacolo il disposto dell'art. 34 del D. lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000 – che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia – giacché a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la PA non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta”.* Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte di Cassazione era stata chiesta la condanna di un Comune alla realizzazione dei lavori necessari per consentire la transitabilità di una strada comunale. La Suprema Corte, riaffermando il principio di cui sopra, cassava la decisione impugnata che, sul presupposto della natura di manutenzione straordinaria dei lavori chiesti, li aveva ricondotti nell'area dell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non censurabile dal giudice ordinario. Invero la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Unite, Ordinanza 22.12.2010 n. 25982 affermava che *“Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno causato dall'inosservanza da parte della P.A. nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici, delle regole tecniche ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, integranti il precetto di cui all'art. 2043 cod. civ., in applicazione dei quali la P.A. è tenuta a far sì che i beni pubblici non costituiscono fonte di danno per il privato; pertanto, in tal caso non può essere invocata la giurisdizione esclusiva introdotta in materia urbanistica dall'art. 34 d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80, che rimanda ad attività che esprimano l'esercizio del potere amministrativo.”* E' di tutta evidenza, quindi, che trattasi di illecito permanente. Come già detto sopra il sig. Mesiano intimava l'ANAS S.p.a. affinché eliminasse le ostatiche al transito più volte lamentate ed eziologicamente riconducibili al nuovo sottopasso. Da ultimo con missiva del 29 marzo 2021 il sig. Stilo, n.q. di procuratore generale (doc. 3) intimava il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'interruzione delle attività lavorativo/economiche della cava rappresentata dalle ostatiche ed impedimenti al transito post realizzazione del tunnel protrattisi negli anni con riferimento alla perdita di produttività riferita all'attualità e quantificata in complessivi euro 602.348,31. Nonostante ciò ad oggi permane il fatto lesivo del diritto di proprietà del sig. Mesiano, sia in via diretta (difficoltà di accesso alla cava) che indiretta (danni all'attività economica dell'Impresa), sotto forma di danni consequenziali ed eziologicamente ascrivibili all'illecito (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 13 marzo 2007 n. 5831). Invero, occorre tener conto anche della condotta omissiva costituita dalla mancata eliminazione e/o sistemazione della costruzione illecita che veniva realizzata in violazione di legge, circostanza peraltro appurata non solo dal CTP ing. Fiumanò ma finanche dal CTU Ing. Multari nominato dal Tribunale di Locri. In data 16 novembre 2021 il sig. Mesiano avviava innanzi all'Istituto di mediazione ADR LOGOS di ALTERA QUAESTIO il procedimento di mediazione n. 480/2021 nei confronti di ANAS S.P.A. avente ad oggetto *“Domanda di risarcimento danni/indennità dovute da Anas S.p.a. per i pregiudizi arrecati alle attività della cava sita in Palizzi (R.C.) località “Frasca” in ditta Mesiano Andrea Pasquale, eziologicamente riconducibili alle ostatiche al transito sopravvenute a seguito della realizzazione del nuovo tratto stradale di accesso da parte dell'Anas nell'arco temporale di trenta anni necessari per il completo sfruttamento del giacimento con riferimento all'attualità. Il tutto per complessivi euro 602.348,00.”* Il primo incontro veniva fissato per il giorno 10 dicembre 2021. ANAS S.P.A. con comunicazione del 17.11.2021 rappresentava di non aderire all'anzidetto procedimento di mediazione siccome *“non emergono profili di responsabilità in capo ad Anas nell'ambito del sinistro oggetto di mediazione”* e pertanto il detto procedimento di mediazione n. 480/2021 si concludeva con esito negativo per mancata accettazione alla partecipazione di ANAS S.P.A.” (doc. 4). Alla luce di tutto quanto sinora esposto appare in maniera evidente ed inequivocabile che gli ingenti danni economici arrecati alle attività dell'Impresa e della cava sita in Palizzi (Rc) - C.da.

"Frasca" di proprietà del sig. Mesiano Andrea Pasquale siano eziologicamente riconducibili alle ostate al transito sopravvenute a seguito della realizzazione del "nuovo" tratto stradale di accesso da parte dell'ANAS S.P.A.

Tutto ciò premesso, il sig. Mesiano Andrea Pasquale, in proprio e quale titolare della Impresa Individuale Mesiano Andrea Pasquale, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CITA

L'Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (C.F.: 80208450587 - P. IVA: 02133681003), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10, 00185 – Roma, Pec: anas@postacert.stradeanas.it a comparire davanti al Tribunale Civile di Locri nei locali delle udienze e all'udienza del **23 novembre 2022** ore di rito con continuazione per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

- Accertare e dichiarare che le opere realizzate da ANAS S.p.a., per i motivi di cui sopra, sono illegittime e per l'effetto condannarla a ripristinare l'originaria viabilità sia veicolare che pedonale conformemente alle vigenti norme in materia;

- Accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra, gli ingenti danni economici arrecati da ANAS S.p.a. alle attività dell'Impresa Costruzioni Mesiano e della cava sita in Palizzi (Rc), C.da. "Frasca", di proprietà del sig. Mesiano Andrea Pasquale siccome eziologicamente riconducibili alle ostate al transito sopravvenute a seguito della realizzazione del "nuovo" tratto stradale di accesso da parte dell'ANAS S.P.A. e per l'effetto condannarla al pagamento all'attualità della complessiva somma di euro 602.348,00 oltre interessi dal dovuto al soddisfo ovvero al pagamento della diversa somma accertata in conso di causa oltre interessi e rivalutazione come per legge;

- In ogni caso condannare parte convenuta alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, oltre ad accessori di legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore antistatario.

Per l'effetto invita **Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane** (C.F.: 80208450587 - P. IVA: 02133681003), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10, 00185 – Roma a costituirsi in cancelleria, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cpc, nei termini di legge ed a comparire quindi, nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis, con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 38 e all'art. 167 cpc.

Il valore della presente causa è pari ad euro €. 602.348,00

In via istruttoria si chiede sin d'ora che venga sentito il consulente tecnico di parte Ing. Giuseppe Carmen Filippo Fiumanò affinché possa rendere i chiarimenti necessari ai fini del giudizio *de quo* e precisamente sui seguenti capitoli di prova:

1. Vero è che su incarico del Sig. Mesiano Andrea Pasquale ha redatto una consulenza tecnica al fine di accertare e quantificare i danni economici arrecati alle attività dell'Impresa e della cava sita in Palizzi (RC)- C.da. "Frasca" di proprietà del sig. Mesiano Andrea Pasquale a seguito della realizzazione di un tunnel/sottopasso della Superstrada Jonica – Tronco Palizzi (RC)

2. Vero è che gli ingenti danni economici arrecati alle attività dell'Impresa e della cava sita in Palizzi (RC), C.da. "Frasca", di proprietà del sig. Mesiano Andrea Pasquale sono eziologicamente riconducibili alle ostate al transito sopravvenute a seguito della realizzazione del "nuovo" tratto stradale di accesso da parte dell'ANAS S.P.A. "nuovo" tratto stradale di accesso da parte dell'ANAS S.P.A.

3. In caso affermativo ne conferma integralmente il contenuto e i relativi allegati ivi inclusa la stima dei danni.

Con riserva di ogni ulteriore deduzione, integrazione e precisazione successiva anche in relazione alle difese che saranno svolte da controparte nei relativi termini.

Si deposita la seguente documentazione:

1. Visura ordinaria Impresa Individuale Mesiano Andrea Pasquale;
2. Relazione tecnica a firma dell'Ing. Giuseppe Carmen Filippo Fiumanò con relativi allegati;
3. Missiva del 29.03.2021;
4. Verbale negativo del procedimento di mediazione n. 480/2021.

Reggio Calabria, 07 luglio 2022

Avv. Antonio Condello

- In data 01/11/2022, si è costituita l'**ANAS S.p.A.**, depositando comparsa di costituzione e risposta con contestuale chiamata di terzo il cui contenuto si trascrive di seguito per intero:

TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI

Ill.mo G.I. Dott. Emanuele Deiedda - R.G n. 900/2022 udienza 07/12/2022

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON CONTESTUALE CHIAMATA DI TERZO

nell'interesse di

ANAS S.p.a., con sede legale in Roma, in via Monzambano n. 10, C.F. 80208450587 e P.IVA 02133681003, in persona dell'Avv. Nicola Rubino, in qualità di Responsabile della Direzione Legale di Anas S.p.A., giusta procura per atto del Notaio Ester Giordano repertorio n.27451 raccolta n.11492 del 18/6/2021, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente atto mediante strumenti informatici dall'**Avv. Lisa Pecora** (C.F.:PCRLSI81C59H224O; Fax: 0965.48421; PEC: li.pecora@elencospecialeavvocati.stradeanas.it) e dall'**Avv. Giovanna Bagnato** (C.F.: BGNNGNN79S49D122I; PEC: gi.bagnato@elencospecialeavvocati.stradeanas.it), entrambe legali iscritti nell'elenco speciale Anas S.p.A., che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi della cancelleria relativi al presente giudizio presso il numero di fax 06.44462090 oppure agli indirizzi di posta elettronica certificata li.pecora@elencospecialeavvocati.stradeanas.it gi.bagnato@elencospecialeavvocati.stradeanas.it, con le stesse elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, presso ANAS S.p.A. - Struttura Territoriale Calabria via Raccordo al Porto, 10.

- parte convenuta -

contro

il **Sig. Mesiano Andrea Pasquale** (C.F. MSNNRP47D05H408H) in proprio e quale titolare della Impresa Individuale Mesiano Andrea Pasquale (PIVA 00094250800), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Condello (CF: CNDNTN76P18E379U), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Marsala 10/C.

- parte attrice -

[Sommaro](#)

PREMESSA E C.D. RAGIONE PIÙ LIQUIDA..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

IN FATTO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
IN DIRITTO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
1. Difetto di giurisdizione del G.O.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2. Carenza di legittimazione attiva.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3. Intervenuta prescrizione della pretesa attorea	Errore. Il segnalibro non è definito.
4. Improcedibilità, improponibilità ed inammissibilità dell'azione.....	11
5. Infondatezza nel merito delle contestazioni attoree	14
6. Carenza di titolarità passiva – carenza di legittimazione passiva: chiamata in causa della società -Condotte e domanda riconvenzionale	Errore. Il segnalibro non è definito.
CONCLUSIONI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

PREMESSA E C.D. RAGIONE PIÙ LIQUIDA

Il presente giudizio è teso ad ottenere la dichiarazione di illegittimità delle opere realizzate da Anas spa, con condanna della stessa al ripristino della originaria viabilità nonché il ristoro degli asseriti e generici danni, diretti ed indiretti, subiti dal Sig. Mesiano consequenziali, a suo dire, della condotta omissiva costituita dalla mancata eliminazione e/o sistemazione della costruzione della “nuova strada per la cava “Frasca”” ovvero dell’attraversamento in sottovia scolare della nuova sede stradale la SS 106 Jonica, dichiarata asseritamente illecita, che veniva realizzata dalla soc. Italiana per Condotte d’Acqua spa appaltatrice, per conto di Anas spa committente, nell’ambito dei lavori di costruzione della variante all’abitato di Palizzi (RC) della SS 106 Jonica- lotto 2°- dal km 49+485 al km 51+750”. (Doc..B)

Come si avrà modo di specificare di seguito, le avverse pretese oltre a non risultare adeguatamente provate, si pongono nell’ambito della realizzazione di un appalto pubblico, regolarmente lecito, che è stato sottoposto ed approvato da tutte le Autorità competenti in data 10.02.2004, in virtù dei quali è stato stipulato un contratto di appalto in forma integrata con la Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. (*inde breviter* anche “Condotte” o “Appaltatore”).

Ricorre, dunque, da una parte la realizzazione di un appalto pubblico realizzato in virtù di un interesse pubblico perseguito e valutato dalla Legge n. 443/01, programma delle infrastrutture strategiche, nonché dall’Intesa Generale Quadro – Accordo di programma per il sistema delle Infrastrutture di trasporti nella Regione Calabria stipulato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero delle Infrastrutture, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio della Regione Calabria in data 16.05.2002, riconducibile pertanto all’esercizio di un pubblico potere e alla tutela di un interesse legittimo e, dall’altro, l’affidamento dei lavori appaltati alla società Condotte, unica responsabile della regolare esecuzione dell’infrastruttura in esame.

In particolare, nel prosieguo, verrà rimessa alla valutazione dell’Ill.mo Istruttore:

- (i) i
I difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale, giacché, essendo in presenza del chiaro esercizio del potere pubblicistico, la fattispecie *de qua* rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo;
- (ii) l
’accertamento concreto in ordine carenza di legittimazione attiva, posto che l’attore non ha sufficientemente dimostrato la titolarità dei beni in forza dei quali esercita l’azione risarcitoria, ovvero diritto alla attività estrattiva di cava e titolarità dell’impresa di costruzione;
- (iii) i
I decorso del termine di prescrizione quinquennale, dal momento che alcun atto interruttivo della prescrizione è stato notificato ad Anas nei termini di legge, a partire dalla presunta manifestazione del fatto illecito ovvero dalla esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova strada per la cava Frasca;

(iv) i
improcedibilità, improponibilità ed inammissibilità dell'azione, in considerazione della condotta lecita, legittima e corretta di Anas nella realizzazione dell'opera de qua;

(v) l
a responsabilità esclusiva dell'Appaltatore, Condotte, nella realizzazione del fatto contestato, di cui, peraltro, controparte non fornisce un'adeguata dimostrazione probatoria.

Tanto puntualizzato, con il presente atto si costituisce nel presente giudizio ANAS S.p.A. ut in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, impugnando tutto quanto *ex adverso*, richiesto, dedotto, rilevato ed eccepito siccome inammissibile ed infondato, sia in fatto che in diritto, sottoponendo a Codesto On.le Tribunale le seguenti osservazioni.

IN FATTO

Al fine di una migliore e più completa comprensione della vicenda in oggetto, appare opportuno, in via preliminare, riportare, in modo compiuto, i fatti principali che hanno condotto all'odierno giudizio, di talché all'esito di questa esposizione apparirà, in modo palese ed evidente, l'inammissibilità e/o l'illegittimità oltre che la radicale infondatezza delle richieste formulate dal Sig. Mesiano.

1. Con delibera del 21.12.2001 n. 121 (GU s.o.51/2002) **il C.I.P.E. approvava il programma delle opere strategiche previsto dalla l. 443/2001**, in cui era ricompresa la realizzazione dell'opera avente ad oggetto i *“lavori di costruzione della variante all'abitato di Palizzi della Strada Statale 106 jonica – 2° lotto del Megalotto 5 – dal km 49+485 al km 51+750”*. Successivamente, ovvero il 19.2.2004 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con provvedimento autorizzativo n. 171 disponeva il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 327/2001 e s.m.i.

2. **Anas spa predisponava il progetto definitivo per appalto integrato n.2004-02 in data 10.02.2002**, previa acquisizione di tutte le dichiarazioni e/o autorizzazioni prescritte da legge, ivi comprese decreto di compatibilità ambientale del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dei Beni Culturali (DEC/VIA/6385 del 24.08.2001- DSA-2007-00020975 del 23.11.2007), conferenza di servizi il data 12.09.2003, il Decreto di Intesa Stato Regione e conformità urbanistica (ex. Art 81 del DPR 24/07/1977) n. 171 del 19.02.2004 rilasciato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti; parere del Corpo Forestale dello Stato- Coordinamento Provinciale di Reggio Calabria nota 1352 POS IV-I/5 del 06.04.1998; nonché parere del Comune di Palizzi delibera di Giunta Municipale n. 35 del 09.03.1998.

3. Sicché con delibera n. 28 del 21.4.2004 il Consiglio di Amministrazione di Anas approvava i lavori in oggetto e dichiarava contestualmente la pubblica utilità dell'opera, resa efficace con dispositivo n. 2572 del 14.5.2004. In via successiva ovvero il 28.4.2005 Anas stipulava con la società Condotte il contratto di appalto in forma integrata rep. 56860 racc. 11401, **ove all'art. 14 era espressamente convenuta l'assunzione della responsabilità dell'Appaltatore per eventuali danni a persone o cose anche per materiali di sua proprietà (Doc. 1).**

4. Successivamente Anas approvava il progetto esecutivo, delibera 135 del 19.12.2005, provvedimento autorizzativo CDG-22862-I del 20.03.2006, per l'intervento riguardante il completamento della variante alla SS 106 “Jonica” nel tratto da Bova Marina a Palizzi. Il progetto della variante prevedeva nel tracciato anche le “Opere d'arti minori”, tra le quali il tombino scatolare idraulico torrente Frascà e il sottopasso stradale – strada per la cava Frascà. **(Doc.2)** e dava avvio al procedimento espropriativo e di occupazione temporanea.

5. La società Condotte avviava i lavori di cui al suddetto appalto, a seguito di verbale consegna parziale in data 13.04.2006, a cui peraltro seguiva il sequestro del cantiere da parte del Tribunale di Locri nell'ambito del procedimento penale denominato "Bellu Lavuru" ed il successivo provvedimento di dissequestro in data 20.12.2008. In particolare, si evidenzia che **l'Appaltatore aveva già provveduto a realizzare lo scatolare idraulico "Frasca" e lo scatolare stradale "Frasca", come risulta da verbale di consistenza dei lavori e delle opere, verbale di constatazione sottoscritto in data 15.07.2011 nonché dal certificato di collaudo statico. (Doc. 3 e 4)**

6. Nello specifico il progetto esecutivo generale dello scatolare Frascà veniva redatto dall'ATI S.T.E. Structure and Transport Engineering (Mandante), - INCO Ingegneri Consulenti – Italiana Sistemi srl- STONE Spa – Studio Baldini spa" per conto della Appaltatrice, la quale realizzava interamente sia lo scatolare che il sottovia "Frasca", le cui strutture risultavano ultimate rispettivamente in data 11.11.2006 e 25.01.2007, e successivamente collaudate, giusto certificato di collaudo statico. (cfr. doc.4)

7. Dacché, il sig. Mesiano, avanzava un ricorso presso il Tribunale di Locri, RG522/2007, conveniva in giudizio sia l'Appaltatrice che Anas, sul presupposto che a seguito della realizzazione dei lavori della variante esterna all'abitato di Palizzi, la strada sterrata di accesso alla cava calcarea di sua proprietà, fosse stata interrotta e che l'attività posta in essere dalle Convenute, Anas e soc. Italiana Condotte d'acqua, causava pregiudizio al possesso regolarmente esercitato, e chiedeva l'emissione dei provvedimenti ritenuti utili a garantire la cessazione delle molestie denunciate, il ripristino dello stato dei luoghi o comunque l'indicazione delle modifiche necessarie a garantire il corretto esercizio del possesso da parte dell'impresa Mesiano. (Doc.5)

8. Il Tribunale di Locri, RG 522/2007, esperita la Consulenza Tecnica d'ufficio, ing. Pietro Multari, **con l'ordinanza del 28.05.2008, si pronunciava in ordine alla inammissibilità della domanda**, così motivando "Innanzitutto il ricorrente, non potendo vantare il possesso di una servitù di passaggio sulla strada in questione, ma piuttosto un interesse legittimo all'uso della stessa (Cass.17382/05), non poteva accedere alla tutela possessoria. Anche ove si volesse, poi ritenere che il ricorrente abbia agito a difesa del possesso dello stesso esercitato sulla cava, tale situazione soggettiva, non sarebbe in concreto tutelabile dinanzi al giudice ordinario nei confronti della pubblica Amministrazione in quanto "l'esperibilità di un'azione possessoria nei confronti della PA è condizione al presupposto che quest'ultima abbia agito "iure privatorum", ovvero abbia posto in essere una attività "sine titulo", mentre, ogni qualvolta il compartimento dell'amministrazione si risolva nell'attuazione di una pubblica potestà ovvero di un atto amministrativo, la tutela possessoria è inammissibile perché, essendo funzionale al ripristino della situazione modificata o turbata dall'attività denunciata, si attuerebbe con un provvedimento di natura costitutiva che, nell'elidere gli effetti dell'azione amministrativa violerebbero il divieto imposto al giudice ordinario dall'art. 4 della legge 248/1865." (Doc.6)

9. Successivamente il sig. Mesiano inviava, anche ad Anas, diverse comunicazioni aventi ad oggetto la segnalazione di allagamenti, causati da eventi atmosferici avversi, come risulta tra l'altro dall'ordinanza Sindacale del 11.09.2015 n.25 emessa dal competente Comune di Palizzi, di interdizione temporanea del transito veicolare e pedonale nel tratto stradale "da via Cabina incrocio con via Castello- all'attraversamento dello scatolare sottopasso torrente Frascà", a cui Anas provvedeva a riscontrare, comunicando l'avvenuto l'intervento di ripristino delle condizioni di transitabilità ma anche chiarendo come la causa di tali allegamenti fosse dovuto al materiale proveniente della cava stessa di proprietà del ricorrente, diffidandolo a risolvere definitivamente la problematica (cfr.all.6/a, 10 11/a 11/b produzione attore).

10. Orbene, solo nel 2021, il sig. Bruno Stilo, procuratore generale del sig. Andrea Pasquale Mesiano e della omonima impresa individuale, inviava una diffida avanzando formale richiesta risarcitoria, seguita dall'invito al procedimento di mediazione "ADR Logos di altera quaestio" n.646/2021, **alle quali Anas prontamente riscontrava non ravvisando profili di responsabilità ad essa imputabili, non riteneva sussistenti i presupposti per aderire alla proposta di mediazione.**(DOC.7-8-9-10)

11. Pertanto, il sig. Mesiano notificava in data 07.07.2022 l'atto di citazione in esame, onde sentir dichiarare ed accertare la illegittimità delle opere realizzate da Anas e condannarla a ripristinare l'originaria viabilità veicolare e pedonale, nonché condannare ed dichiarare che i danni economici, non patiti dall'attore e quantificati genericamente in € 602.348,00, siano riconducibili alle presunte ostative al transito sopravvenute a seguito della realizzazione del nuovo tratto stradale.

Tanto puntualizzato, ANAS s.p.a., nel costituirsi nel presente giudizio, impugna tutto quanto *ex adverso*, richiesto, dedotto, rilevato ed eccepito siccome inammissibile ed infondato, sia in fatto che in diritto, sottoponendo a Codesto On.le Tribunale le seguenti osservazioni.

IN DIRITTO

1. Difetto di giurisdizione del G.O.

In via preliminare si rileva il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale sulla domanda *ex adverso* proposta, in favore del Giudice Amministrativo, dal momento che nella fattispecie in esame non si sarebbe in presenza di un'attività materiale svolta *sine titulo* dalla Pubblica Amministrazione, ma di un vero e proprio procedimento amministrativo.

Invero, la **specificità dell'interesse pubblico valutato dalla Legge n. 443/01 (c.d. Legge Obiettivo)**, di cui alla richiamata delibera resa dal C.I.P.E. il 21.12.2001, nonché dai successivi atti emessi sia dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che da Anas stessa con la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di occupazione temporanea ex art. 49 DPR 327/2001, impedirebbe al Giudice Ordinario di conoscere e statuire sulla controversia, in ragione del principio consolidato in virtù del quale **tutte le controversie inerenti all'esecuzione di un intervento di interesse primario, come quello di specie (realizzazione della variante Palizzi alla SS106), sarebbero attribuite alla giurisdizione esclusiva amministrativa.**

Appare chiaramente dalla ricostruzione dei fatti, che il sig. Mesiano lamenta, con l'azione riproposta in questa sede, il ripristino di una presunta legalità violata dalla realizzazione di una infrastruttura strategica la variante all'abitato di Palizzi SS 106. radicando perciò un profilo di inammissibilità, da ricondurre alla natura dell'interesse retrostante alla domanda dell'attore.

L'assunto si pone in linea con l'orientamento ormai consolidato sia in dottrina che in giurisprudenza secondo cui, **ai fini della valutazione della sussistenza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, non rileva la prospettazione della situazione giuridica soggettiva fatta dalla parte che propone la domanda in giudizio, ma l'effettiva natura di tale situazione soggettiva ovvero la sua reale consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo, quale emerge dai fatti allegati che danno conto del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Pertanto, il criterio di riparto della giurisdizione è comunemente individuato nel c.d. *petitum sostanziale*.** (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3155 del 15 maggio 2019).

Tra l'altro si rammenta che la qualificazione di un interesse legittimo in capo al ricorrente attuale, in ordine all'uso della strada in questione, è stata già oggetto di decisione, con valore di giudicato, del Tribunale di Locri, ordinanza del 28.05.2008, RG 522/2007. (cfr doc.6)

A chiarimento, soccorre anche l'art. 103 della Costituzione, che nell'attribuire la competenza giurisdizionale in materia di interessi legittimi al giudice amministrativo, utilizza il termine "tutela"; si è quindi ritenuto che, in linea con il principio sotteso all'art. 25, il criterio di riparto deve essere fondato sulla effettiva consistenza della posizione giuridica sostanziale.

Difatti, l'art. 133 c.p.a. riconduce nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche i "comportamenti" posti in essere dalle pubbliche amministrazioni in determinate materie, a condizione che siano espressione, anche mediata, dell'esercizio di un pubblico potere. Dacché la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si estende anche al profilo del risarcimento del danno, che non rappresenta un'autonoma materia, ma è uno strumento di tutela.

Pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo anche la domanda di risarcimento del danno che si ponga in rapporto di causalità diretta con l'illegittimo esercizio o con il mancato esercizio del potere pubblico (cfr. Tribunale Potenza, 3 gennaio 2022 n. 1), per come prospettato nella fattispecie *de qua*.

2. Carenza di titolarità del diritto dedotto in giudizio dall'istante - Carenza di legittimazione attiva

Si eccepisce, altresì, la carenza di titolarità e di legittimazione attiva in capo all'attore e l'improcedibilità dell'odierna azione giudiziaria.

Nell'atto introduttivo, il sig. Mesiano Andrea Pasquale si è dichiarato "titolare" dell'omonima Impresa di Costruzione iscritta al REA RC-73894, nonché "proprietario" di una cava di pietra di natura calcarea, in ordine ai quali avrebbe subito i presunti danni economici, ma non ha allegato alcuna valida documentazione comprovante la veridicità e la attualità degli *status* dichiarati.

In merito alla proprietà della cava, l'attore produce una "Visura per soggetto" del 31.07.2020 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Reggio Calabria -Ufficio Provinciale – Territorio - Servizi Catastali (*all.4 di parte attrice*), foglio 55 Catasto terreni del Comune di Palizzi, **in ordine alla quale si eccepisce qualsiasi valenza probatoria della proprietà della cava.**

Appare superfluo ricordare che le visure rilasciate dalla Agenzia del Territorio sono prive di qualsiasi valore probatorio al fine dell'accertamento della proprietà di un'area. Costante giurisprudenza ha affermato che i dati catastali hanno valore meramente indiziario.

Ed ancora, in merito alla titolarità dell'Impresa, parte attrice ha allegato una visura ordinaria della CCIAA di Reggio Calabria del 17.11.2021, **dalla quale risultano due atti di compravendite**, il primo in data 07.03.2002 in favore del Cessionario Mesiano Costruzioni srl, e l'altro in data 02.02.2012 in favore del Cessionario Tecno E.CO Multiservizi srl in liquidazioni, **si eccepisce che, in considerazione dei trasferimenti di proprietà a terzi, non è possibile conoscere l'effettiva attività dell'Impresa.**

Da ciò consegue il difetto assoluto di legittimazione attiva in capo all'attore.

Ad ogni buon conto, giova evidenziare come incomba su controparte l'onere di provare adeguatamente la titolarità del diritto vantato, atteso che tra le allegazioni di parte attrice non è riscontrabile alcuna prova idonea in tal senso.

A ciò si aggiunga che, tra la documentazione allegata dalla controparte, si rinviene esclusivamente una autorizzazione del Comune di Palizzi, prat. 08, rilasciata il 05.12.2011, per la coltivazione di cava in località Frascà, per la durata di massima di 3 anni (*all.3 di parte attrice*), pertanto è da chiedersi se l'attività estrattiva di cava fosse effettivamente in regola con la normativa vigente nel territorio della Regione Calabria, per tutto l'arco temporale di interesse, e, quindi, se non si tratti di attività non autorizzata, che, in quanto tale, evidentemente, non può godere di alcuna tutela.

In mancanza di tale documentazione, è evidente come l'odierna azione giudiziaria sia del tutto improcedibile, mancando i presupposti legali.

In ultimo, si rappresenta che nell'ambito dell'attività investigativa della Procura generale di Reggio Calabria denominata "Nuovo Potere", fra gli imprenditori coinvolti apparirebbe anche l'attuale ricorrente, circostanza che senza dubbio riveste conseguenze sulla effettiva attività imprenditoriale ed estrattiva svolta durante il periodo lamentato.

Allo stato, dunque, non sussistono i presupposti per poter procedere oltre con l'odierno giudizio.

3. Intervenuta prescrizione della pretesa attorea

Si eccepisce, altresì, l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria dal momento che risulta ampiamente decorso il termine quinquennale in assenza, peraltro, di idonei e tempestivi atti interruttivi ai sensi dell'art.2947 cc, comma 1.

L'assunto risulta conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il *dies a quo*, da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, **deve individuarsi con il momento in cui la produzione del danno si è manifestato all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (in tal senso Cass. n. 10072/2010; TAR Campania, Sez. V, 26 luglio 2021 n. 5221).**

La ratio risiede nel fatto che trattandosi di un fatto così risalente a grande distanza di tempo dal fatto lesivo, la parte a cui è imputato il danno non è spesso in condizione di dare prova della sua liberazione.

Nel caso di specie, come su esposto, la circostanza afferente alla realizzazione della strada di collegamento "sottovia Frascà" in sottopasso alla nuova SS.106 Varate all'abitato di Palizzi **era ben noto sin dall'avvio delle lavorazioni ovvero anno 2006**, in considerazione del fatto che la strada costituisce l'unica via d'accesso alla cava, per come dichiarato da parte attrice.

Ne consegue che, come è evincibile sia da quanto affermato da parte attrice stessa nel proprio atto introduttivo, che dalla documentazione prodotta in atti il termine prescrizione è ampiamente maturato.

Orbene, stando a quanto *ex adverso* affermato, **la pretesa risarcitoria si è prescritta certamente nel 2011**, in quanto da tale presunto illecito constatato dal sig. Mesiano **nel 2006** sino al primo atto di diffida, inviato dal sig. Bruno Stilo, quale procurato generale dell'Impresa di costruzione Mesiano Andrea Pasquale, il **30.03.2021, sono trascorsi ben quindici anni senza che sia stato notificato un atto idoneo ad interrompere la prescrizione. (Doc.11 e 12)**

Nell'indicata prospettiva, le avverse pretese non potranno che essere dichiarate prescritte.

Per mero tuziorismo difensivo, si chiarisce che qualsiasi pretesa risulterebbe già prescritta anche alla data del 16.10.2012, data del "telegramma" trasmesso dalla sig.ra Pina Palamara a diversi Enti, fra quali Anas (*cf. all.6/a alla Consulenza di Parte ing. Fiumanò*), nel quale venivano segnalati l'interclusione del sottopasso Frascà a causa dei copiosi e ripetuti eventi piovosi avversi.

Tra altro, in ordine al “telegramma” del 2012 si eccepisce ogni valenza interruttiva, in considerazione sia della genericità della comunicazione, priva di qualsiasi carattere di intimazione e neppure ipoteticamente rivolta a domandare un risarcimento di danni (*Cass. civile, Sez. III, sentenza n. 3371/2010*), che tra l’altro non avrebbero alcuna correlazione con la pretesa oggi vantata, trattandosi di eventi diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati nel giudizio de quo. (*Cass. civile, Sez. I, sentenza n. 14427/2013*).

4. Improcedibilità, improponibilità ed inammissibilità dell’azione.

Ferma restando l’eccezione svolta al punto precedente, sempre in via preliminare, si eccepisce l’improcedibilità, l’improponibilità e l’inammissibilità dell’azione proposta dall’attore, il quale asserisce che il comportamento omissivo dell’ANAS sarebbe “*illecito*” e andrebbe inquadrato nelle fattispecie della responsabilità aquiliana previste dall’art. 2043 c.c. “*tenuto conto della condotta omissiva costituita dalla mancata eliminazione e/o sistemazione della costruzione illecita, che veniva realizzata in violazione di legge*” perché asseritamente lesivo del diritto del sig. Mesiano sia in via diretta (difficoltà di accesso alla cava) che indiretta (danni all’attività economica dell’Impresa)

Il comportamento asseritamente “illecito” che viene imputato all’ANAS consisterebbe nell’aver progettato, approvato e realizzato un’opera pubblica inserita nella Legge Obiettivo (443/2001) e nell’ambito di tali lavori, di avere regolarmente realizzato e collaudato lo “scatolare idraulico torrente Frasca e lo scatolare stradale Frasca” quale opera d’arte minori prevista dal progetto dei Lavori di costruzione della variante esterna all’abitato di Palizzi della Strada Statale SS 106 Jonica.

È bene chiarire sin da subito che l’ANAS non ha posto in essere alcun comportamento illecito!

Va precisato che i lavori di cui si discute sono stati avviati in esito ad un regolare iter espropriativo ed in base ad un progetto condiviso con tutti gli Enti e Soggetti interessati, ovvero l’intervento per la realizzazione dei “lavori di costruzione della variante all’abitato di Palizzi della Strada Statale 106 jonica – 2° lotto del Megalotto 5 – dal km 49+485 al km 51+750” è stato approvato dal C.I.P.E., con delibera del 21.12.2001 n. 121 (GU s.o. 51/2002), tra il programma delle opere strategiche previsto dalla l. 443/2001, che il progetto definitivo, dispositivo n. 2572 del 14.5.2004, otteneva tutti i pareri e le autorizzazioni di legge, fra le quali la delibera di Giunta del Comune di Palizzi; e nello specifico per lo scatolare Frasca” veniva emesso regolare certificato di collaudo statico delle opere in ca e cav, *ratione temporis* (art. 7 e 8 della l.1086/1971 e DPR 380/2001).

Si aggiunga tra l’altro che la viabilità “sottovia Frasca”, realizzata in sostituzione della strada sterrata comunale preesistente, garantisce e garantisce tutt’ora l’attraversamento della nuova sede stradale SS106. Ne è piena dimostrazione la circostanza che la viabilità de qua, sin dalla sua realizzazione, fosse utilizzata da tutti i mezzi di cantiere (autobetoniere, escavatori, autocarri etc...) della Appaltatrice ed esecutori, nonché fruita regolarmente da Terzi proprietari di terreni posti a monte della cava Frasca. (**Doc. 15-15/a-15/b-15/c**)

Pertanto, si contesta fermamente l’assunto avversario secondo cui, nel caso di specie, il comportamento dell’ANAS sarebbe da inquadrare nelle fattispecie di cui all’art. 2043 c.c.. Al contrario, il comportamento imputato all’ANAS è **legittimo** ed è stato posto in essere in esecuzione dei poteri che gli sono istituzionalmente attribuiti, nonché di un legittimo iter espropriativo e di un regolare progetto.

In un simile contesto, **non può essere emesso nei confronti dell’ANAS alcun ordine di rimessione in pristino della originaria viabilità pedonale e veicolare con l’imposizione alla Pubblica Amministrazione di un determinato comportamento positivo**, con la conseguenza che la domanda attorea è palesemente improcedibile, improponibile ed inammissibile.

A quanto esposto va aggiunto che l'asserito pregiudizio lamentato dall'attore non deriva certamente dal compimento di atti illegittimi posti in essere dalla P.A., ma sarebbe conseguenza del legittimo procedimento attuato dall'ANAS e dal **progetto non contestato**. E nel caso di specie non è configurabile alcun comportamento antigiuridico dell'Ente Committente (presupposto fondamentale per l'applicazione dell'art. 2043 c.c.).

Si ribadisce che totalmente assente è l'elemento della condotta/omissione antigiuridica che Anas avrebbe posto in essere, inconferenti risultano, pertanto, i richiami giurisprudenziali di parte attrice, che incorre forse scientemente, in un errore interpretativo!!!

Il quid oggi lamentato riguarda la legittimità del "nuovo tratto di strada" che si estende dalla via Cabina dell'abitato di Palizzi Marina verso nord, con attraversamento in sottovia della SS.106, della sua regolarità strutturale e conformità progettuale.

Non rilevano, non potendo certo farlo, le presunte e non dimostrate, omissioni manutentive in occasione degli eventi atmosferici eccezionale, dei quali tra l'altro Anas ha tempestivamente riscontrato diffidando l'attuale attore a provvedere agli interventi di sua competenza per evitare i disagi. (cfr. doc. 6-10-11 produzione di parte attrice).

Obblighi manutentivi, che dovrebbe semmai essere domandati al Comune di Palizzi, competente della tratta stradale in questione, per come si evince dall'estratto di mappale (**Doc.11 e 12-12/a- 12/b**), in conformità alla normativa di settore (art. 2 CdS art 4 comma 3 del Regolamento attuativo), nonché confermato dallo stesso attore, pag. 8 della comparsa, "*al verificarsi poi degli ulteriori e ripetitivi eventi calamitosi, il Comune di Palizzi, più precisamente in data 11.09.2015...*" emetteva ordinanza di chiusura al transito della tratta stradale in questione.

Ma v'è di più, anche in merito alla richiesta di ripristino della presunta legalità violata, invocata in forza del "contato sociale" qualificato, parte attrice non può avanzare alcuna domanda, neppure risarcitoria, atteso che, Anas, per come dimostrato, non abbia disatteso alcun affidamento o operato "scorrettamente" nella realizzazione del progetto.

Ovvero una ipotetica responsabilità potrebbe essere riconosciuta solo in casi di comprovata assenza di correttezza della PA, che nel caso di specie è assolutamente esclusa "**La responsabilità che grava sulla pubblica amministrazione per il danno prodotto al privato a causa delle violazioni dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa non sorge in assenza di rapporto, come la responsabilità aquiliana, ma sorge da un rapporto tra soggetti – la pubblica amministrazione e il privato che con questa sia entrato in relazione – che nasce prima e a prescindere dal danno e nel cui ambito il privato non può non fare affidamento nella correttezza della pubblica amministrazione...**"(Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza del 28.04.2020, n. 8236/2020).

Orbene, si rammenta che il progetto non solo è stato realizzato compiutamente senza limitazioni all'utile fruizione del bene, ma anche definitivamente collaudato, soddisfacendo così ogni legittimo affidamento alla realizzazione dell'opera pubblica che il privato abbia potuto riporre nella correttezza del comportamento della Pubblica Amministrazione.

E' superfluo ricordare che la finalità del collaudo delle opere pubbliche, è proprio quella di consentire la verifica della conformità dell'opera realizzata ai progetti ed ai contratti, attestando la piena regolarità dell'opera pubblica a livello tecnico, economico e funzionale, "...verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati...". (art. 215, comma 1 del d.P.R. 207/2010, allo stato vigente ai sensi dell'art. 216, comma 16, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.)

Alla luce di quanto sin qui esposto, è oltremodo evidente come l'azione avversaria sia improponibile, improcedibile ed inammissibile.

5. Infondatezza nel merito delle contestazioni attoree

L'avversa tesi difensiva fondata sulla responsabilità aquiliana di Anas, ritenuto quanto dedotto e documentato, è carente tanto in fatto quanto in diritto.

Ad ogni buon conto anche volendo, per mera ipotesi, soprassedere dalle considerazioni superiori e dirimenti svolte, il rinvio di controparte all'art. 2043 c.c. non è conferente, posto che gli eventi occorsi non sono assimilabili ai presupposti integranti la fattispecie ivi descritta dal legislatore.

Anzitutto, non è dimostrato, come vorrebbe parte attrice, la ricorrenza dell'elemento soggettivo emergendo, viceversa, un **comportamento di Anas improntato ai principi di buon andamento oltre che di buona fede e correttezza**, giacchè (i) ha rispettato le norme *ratione temporis* sulla approvazione del progetto e sulla realizzazione dell'intervento, provvedendo peraltro al collaudo dell'opera, (ii) ha prontamente provveduto, anche oltre le proprie responsabilità e competenza, a porre in essere interventi di ripristino della transitabilità, interrotta a seguito di eventi piovosi che hanno determinato il riversarsi copioso di materiale proveniente dalla stessa cava di proprietà dell'odierno attore, tra l'altro Anas ha tempestivamente contestato la responsabilità al sig. Mesiano, stante "l'*inadeguatezza delle griglie di raccolta del materiale proveniente dalla cava*" (cfr All. 12 produzione attore nota CCZ-33186 del 30.11.2016)

Sicché, è evidente il venir meno anche della supposta imputabilità del fatto ad Anas stessa - come meglio si specificherà nel prosieguo - oltre che del nesso eziologico, e ciò dovendosi escludere qualsivoglia forma di responsabilità oggettiva.

Sotto altro aspetto, anche a voler ricostruire la fattispecie, per come preteso da parte attrice di "*omessa manutenzione straordinaria*" -, non è sostenibile la responsabilità di Anas, atteso che le presunte ostative ed impedimenti al transito della nuova strada di accesso alla cava non siano ricollegabile ad un difetto di manutenzione, ovvero ad una mancata vigilanza da parte dell'ANAS, ma piuttosto alla eccezionalità delle condizioni meteorologiche, dalle quali discende l'imprevedibilità delle conseguenze dannose che un tale contesto può provocare nonché ad omissioni proprie dell'attrice.

Ed ancora in punto di diritto si eccepisce, la colpa esclusiva del danneggiato, per aver determinato in via esclusiva o, comunque, concorso a determinare la produzione dell'evento lesivo, con conseguente esclusione del diritto al risarcimento dei danni e/o riduzione del *quantum debeatur*. (Cass. n. 82229/2010, Cass. n.1002/2010 e Cass. n. 15383/2006).

Nel caso in esame, quindi, è lecito parlare di caso fortuito, cioè di un evento improvviso, impreveduto ed imprevedibile che non rende esigibile, né tantomeno possibile, un intervento di da parte dell'ANAS, e che costituisce causa di esclusione della responsabilità, anche quando, il pericolo proviene, come nel caso di specie, da terreni privati appartenenti allo stesso attore, sui quali tra l'altro *grava la responsabilità della manutenzione delle zone immediatamente sovrastanti e sottostanti il del corpo stradale e della realizzazione delle relative opere di messa in sicurezza, così da impedire e prevenire situazioni di pericolo*. (Tar Campania, Salerno, Sez. I, n. 2561/2022).

Le circostanze descritte nell'atto introduttivo, dunque, non sembrano tali da poter addebitare alcun tipo di responsabilità o colpa in capo alla convenuta ANAS S.p.A.

Invero, in fattispecie come quella in esame, rimane centrale l'esigenza di accertare comunque il rapporto di causalità tra la condotta e il danno, che si ribadisce costituisce un esclusivo e precipuo onere di chi vuol far valere in giudizio la propria pretesa in virtù della prescrizione impostagli dall'art. 2697 c.c., non potendo rispondere a titolo di illecito civile colui al quale non sia imputabile neppure sotto il profilo oggettivo l'evento lesivo. In quest'ultima ipotesi, Anas si vedrebbe gravato non semplicemente di una responsabilità oggettiva, ma di una vera e propria responsabilità di posizione, in quanto sarebbe gravata di responsabilità a prescindere non solo dall'elemento soggettivo (dolo o colpa), ma anche di quello oggettivo (nesso eziologico). Verrebbe, quindi, chiamato a porre rimedio in forma specifica, attraverso il ripristino della originaria viabilità, per situazioni che non gli sono imputabili né oggettivamente, né soggettivamente.

Parimenti non appare adeguatamente provato né il danno diretto ed indiretto che, come noto, necessitano di una specifica dimostrazione, non essendo ammessi nel nostro ordinamento c.d. danni *in re ipsa*.

Si contesta, in ogni caso, la pretesa attorea anche sotto il profilo del *quantum debeatur*, sfornito di qualsivoglia appiglio probatorio e chiaramente sproporzionato.

Con riferimento alle pretese risarcitorie avanzate dall'attore, se ne eccipisce l'assoluta infondatezza, genericità ed esagerazione e si contesta l'intera documentazione prodotta da controparte.

Vi è una carenza assoluta di prova in ordine ai presunti danni e, ancor prima, in ordine al nesso eziologico tra l'evento e i danni lamentati.

In primo luogo, si fa notare che, a fondamento del presunto danno asseritamente subito dall'attore, questi si è limitato a depositare una relazione redatta da un tecnico di parte (che non ha alcun valore probatorio), documento non certamente sufficienti a provare l'asserito danno.

Dall'esame della stessa perizia predisposta dal tecnico di controparte, emerge la pretestuosità e temerarietà della richiesta.

In primo luogo, è opportuno far notare che, a fondamento del presunto danno che sarebbe stato subito dall'attore quale titolare dell'omonima impresa di costruzione, la controparte si è limitata a depositare la relazione redatta da un tecnico di parte (che non hanno alcun valore probatorio), le fatture che sarebbero state emesse negli anni dal 2010 al 2017, senza alcuna certificazione notarile di conformità delle stesse alle risultanze delle scritture contabili aziendali e pertanto del tutto irrilevanti ai fini della prova delle attività esercitate.

Tali documenti non sono certamente sufficienti a provare l'asserito danno patrimoniale.

In sintesi, parte attrice asserisce che, a causa della realizzazione della strada in sottopasso Frasca avvenuta nel 2006, vi sarebbe stata, una grave difficoltà nella ripartenza delle attività economiche (*pag.20 relazione Consulente di Parte*).

Ebbene, per quantificare il danno il tecnico di controparte ha utilizzato un metodo errato e privo di qualsiasi certezza logica, tecnica e giuridica, priva di alcuna dimostrazione della stima del valore di mercato, del valore patrimoniale dell'impresa e della cava, del fatturato, del capitale e delle immobilizzazioni.

Inoltre, le fatture non sono affatto idonee a provare il reddito maturato per anno, essendo in esse indicate solo ed unicamente le quantità di beni e servizi venduti! Dovrebbe essere superfluo precisare che il reddito di un'impresa, è condizionata da molteplici fattori come la richiesta di mercato e le crisi di settore e non da ultimo la pandemia che hanno certamente e negativamente investito tutti i settori produttivi, ma più di tutti quello edilizio.

Nulla è stato prodotto e dimostrato in ordine all'asserito danno diretto di accesso alla cava.

Ad ogni modo, resta onere dell'attore riuscire a provare, in primo luogo, che effettivamente vi è stato un comportamento illecito, che tale comportamento è eziologicamente ricollegato all'asserito danno, della cui esistenza dovrà essere offerta prova inconfutabile, che, allo stato, manca del tutto.

In sede istruttoria si rende opportuna sia la rigorosa prova dell'esistenza dei danni lamentati con valutazioni di carattere oggettivo, sia la scrupolosa verifica circa il nesso di causalità con il fatto contestato e la corretta valutazione del quantum.

Si contesta, dunque, la quantificazione operata nell'atto introduttivo del giudizio e, solo ove sia accertato l'*an*, si chiede che la determinazione del *quantum* venga effettuata alla stregua di un preciso accertamento dei danni.

Pertanto, per le ragioni qui esposte, la domanda di parte attrice merita integrale rigetto.

6. Carenza di titolarità passiva – carenza di legittimazione passiva: chiamata in causa della società Condotte e domanda riconvenzionale

Nel denegato e non creduto caso in cui la pretesa di parte attrice dovesse trovare accoglimento, va eccepita la carenza di legittimazione o di titolarità passiva di Anas, essendo evidente e comprovato che la nuova strada di accesso Frascà, in sottopasso alla SS 106- Variante all'abitato di Palizzi è stata realizzata da Condotte nel corso dell'esecuzione dell'appalto affidato da Anas.

L'assunto è reso evidente dal contratto di appalto stipulato tra Anas e Condotte (*cf. doc. 1*) contratto ad appalto integrato, in cui l'Appaltatrice ha assunto, l'onere della definizione del progetto esecutivo e della esecuzione e realizzazione della "SS106 "Jonica" lavori di costruzione della variante all'abitato di Palizzi- II lotto- dal km 49+485 al km 51+750", cosicché qualsiasi fatto dannoso descritto dall'attrice nel proprio atto di citazione non sarebbe riconducibile ad una condotta di Anas né in senso materiale né in senso giuridico, di talché la responsabilità per i danni patrimoniali al può essere ascritta a chi materialmente ha effettuato tali attività.

Orbene, ai sensi di legge ed in virtù della documentazione contrattuale sopra citata, l'Appaltatore riveste la qualità di esecutore delle attività lavorative e di soggetto incaricato anche della progettazione definitiva, oltre che di committente dei lavori appaltati ai propri affidatari e subaffidatari, sicché è l'unico responsabile dei danni cagionati a terzi in esecuzione del progetto e dei lavori affidatigli.

Costituisce principio consolidato quello in base al quale l'appaltatore è l'unico responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione delle opere appaltate, atteso che il rischio inerente alla cosa oggetto delle opere appaltate viene ad essere addossato in capo all'assuntore dell'esecuzione dell'opus, il quale è tenuto a rispettare il principio del *neminem laedere*, evitare di arrecare danni a terzi a causa dell'esecuzione dell'opera commissionata.

In tema di appalti pubblici trovano senz'altro applicazione i comuni principi normativi sulla responsabilità dell'appaltatore, unico soggetto tenuto a rispondere dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera commissionata. A tal proposito, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 1655 c.c., "*l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro*".

E' notorio che il soggetto privato che si assume il compito di effettuare i lavori a fronte del corrispettivo pattuito in sede di gara di affidamento **assume su di sé tutti i rischi e le responsabilità che derivano dal dover effettuare l'opera pubblica.**

Inoltre, deve considerarsi quanto convenuto nel contratto di appalto ove all'art. 14, rubricato "responsabilità verso terzi e assicurazioni", è stata pattiziamente convenuta la responsabilità di Condotte in caso di danni a terzi, come evincibile dal seguente *abstract*

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ANAS S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo. L'Appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dall'ANAS S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

E', dunque, la società Condotte la sola legittimata a resistere nei confronti dell'istante.

In ragione di quanto sopra, prescindendo dal merito della questione, appare evidente come la responsabilità - se responsabilità vi è o verrà eventualmente riconosciuta -, non potrà ricadere sull'ANAS S.p.A. ma, semmai, solo sulla Condotte. Nulla può essere imputato ad Anas in merito alla domanda giudiziale rivolta a Codesto Ecc.mo Tribunale dal Sig. Meisano, ritenendosi pertanto che Anas, non avendo mai avuto alcuna parte concreta attiva nella esecuzione dell'appalto, debba essere lasciata fuori da ogni eventuale condanna, prevedendosi, in via subordinata, la manleva da parte dei predetti esecutori.

Sulla scorta delle risultanze e delle argomentazioni esposte, è evidente come alcuna responsabilità potrà essere addebitata in capo all'ANAS, non avendo quest'ultima svolto alcuna attività da cui siano potuti derivare gli eventi dannosi indicati in citazione. Di talché la domanda nei confronti della convenuta andrà rigettata, con estromissione dell'ANAS dal giudizio.

In ossequio alle suindicate previsioni contrattuali Anas SpA chiede, ove il Tribunale dovesse riconoscere la fondatezza della pretesa risarcitoria degli attori, venga dichiarata la responsabilità esclusiva della società affidataria dei lavori, ovvero di riconoscere il diritto di Anas S.p.A. di essere manlevata/tenuta indenne da qualsiasi eventuale responsabilità e conseguente condanna dovesse, malauguratamente, esserle attribuita all'esito del presente giudizio, previa autorizzazione alla chiamata in causa della Condotte.

Ciò detto, l'ANAS S.p.A. chiede di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'impresa Società Italiana per Condotte d'acqua S.p.a., affinché, in caso di accoglimento della domanda attorea, questa venga individuata quale unica responsabile dei danni subiti ex adverso, ovvero, in subordine, venga condannata a manlevare o rimborsare le somme che l'ANAS S.p.A. sarà condannata a pagare.

Per tutto quanto rappresentato e dedotto, ANAS S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., ut in epigrafe difesa e rappresentata, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale Adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

in rito

1) Autorizzare la chiamata in giudizio di Società Italiana per Condotte d'acqua S.p.a. in amministrazione straordinaria (C.F. 00481000586 e P.IVA 00904561008) con sede legale in Roma (RM), via Salaria, n. 1039 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, disponendo, a norma dell'art. 269 c.p.c., lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.;

in via preliminare

2) Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito, per le motivazioni in premessa;

nel merito

3) **in via principale**, accertare e dichiarare l'assoluta estraneità dell'ANAS S.p.A. rispetto alla verifica degli eventi dannosi, con estromissione della stessa dal giudizio;

4) **sempre in via principale**, in caso di mancata estromissione dal giudizio, rigettare la domanda esperita dal Sig. Mesiano Andrea Pasquale in proprio e nq di titolare dell'omonima Impresa nei confronti di Anas s.p.a., giacchè prescritta ovvero improcedibile, improponibile ed inammissibile oltre che infondata sia in fatto che in diritto, per le causali innanzi esposte e con ogni pronuncia consequenziale;

5) **in via gradata**, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avanzata dall'attore, accertare e dichiarare la responsabilità della Società Italiana per Condotte d'acqua S.p.a., e condannarla al pagamento diretto di tutte le somme spettanti all'attrice, con estromissione dal giudizio dell'Anas spa, ovvero accertare e dichiarare che la Società Italiana Condotte d'acqua S.p.a. è tenuta a manlevare e tenere indenne Anas S.p.A. di qualsivoglia esborso a titolo di danno e spesa che mai gli venisse addebitato, oltre alle spese della propria difesa nel giudizio;

6) il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.

Il tutto con riserva di precisare e modificare le domande all'esito della costituzione e difesa delle controparti e, comunque, con ogni più ampia riserva nel merito e salvezza di ulteriori mezzi istruttori.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 s.m.i. si dichiara che il valore della domanda nei confronti della terza chiamata è indeterminato e pertanto il contributo unificato dovuto è di € 518,00.

Si producono i seguenti documenti:

A) procura alle liti;

B) atto di citazione;

1) contratto di appalto con Soc. Condotte d'acqua;

2) CDG-22682-I del 20.03.2006, approvazione progetto esecutivo;

3) Certificato di accertamento tecnico contabile;

4) Certificato di collaudo statico;

5) Ricorso al Tribunale di Locri RG 522/2007 (CDG-81400 del 27.06.2007);

6) Ordinanza del Tribunale di Locri del 28.05.2008;

7) Diffida CDG-193300 del 30.03.2021;

8) Riscontro Anas CDG-803318 del 16.12.2021;

9) Istanza di Mediazione CDG-728022 del 17.11.2021;

10) Riscontro Anas di non adesione mediazione CDG-766282;

11) Verbale di consegna Parziale;

12) Verbale di consegna definitivo

13) Estratto di mappa Frascà;

14) Stralcio stradina Frascà;

14/a Planimetria;

14/b Planimetria

15) Foto strada;

15/a) Foto strada

15/b) Foto strada

15/c) Foto strada.

Reggio Calabria, 01 novembre 2022

Avv. Lisa Pecora

Avv. Giovanna Bagnato

- con ordinanza del 17/10/2024, il GOT, dott. Emanuele Deidda, ritenuta tempestiva e ammissibile la chiamata del terzo, con conseguente differimento della prima udienza di comparizione e trattazione, ha fissato l'udienza di prima comparizione al 07/03/2025, al fine di consentire la chiamata in causa del terzo Società Italiana per Condotte d'acqua S.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del L.R.p.t., nel rispetto dei termini processuali.

Tutto ciò premesso, l'ANAS S.p.A., *ut supra* rappresentata e difesa,

CITA

la **Società Italiana per Condotte d'acqua S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona del L.R.p.t.**, con sede legale in Roma (RM), via Salaria, n. 1039, a comparire innanzi al Tribunale Civile di Locri, dott. Emanuele Deidda, **per l'udienza del 07/03/2025, ore 09.30**, per prendere parte al giudizio sopra indicato con l'invito a costituirsi nel termine e nelle forme stabilite dalla legge, con l'avvertimento che, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere, salvo modificare ed integrare, le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte insieme con tutte le richieste, anche istruttorie ivi formulate.

Reggio Calabria, 21/10/2024

Avv. Lisa Pecora

Avv. Giovanna Bagnato

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ.

Io sottoscritta Avv. Giovanna Bagnato (C.F.: BGNGNN79S49D122I; Fax: 0965.48421; PEC: gi.bagnato@elencospecialeavvocati.stradeanas.it), legale iscritta nell'elenco speciale Anas S.p.A., ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Raccordo al Porto n. 10, presso la Struttura Territoriale della Calabria, Sede di Reggio Calabria, nella mia qualità di difensore e domiciliatario dell'ANAS S.p.A., giusta procura alle liti che si allega ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.,

NOTIFICO

a **Società Italiana per Condotte d'acqua S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona del L.R.p.t.**, con sede legale in Roma (RM), via Salaria, n. 1039, mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella p.e.c. *gi.bagnato@elencospecialeavvocati.stradeanas.it* iscritta nel Reginde, e con ricevuta completa, all'indirizzo p.e.c. **commissaricondotte@pec.it** estratto dal Registro INI-PEC, i seguenti atti:

1. Atto di citazione per chiamata di terzo;
2. Procura alle liti;

come copia informatica, sottoscritta digitalmente, dei corrispondenti atti originali in formato digitale in mio possesso.

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis, comma 2, L. 53/94, 16-undecies, comma 3 e succ., D.L. n. 179/2012 e dell'art. 19-ter Provv. DGSIA 16/4/2014 e succ., che:

- il file "*ANAS c. Mesiano Andrea Pasquale - atto di citazione per la Chiamata di terzo.pdf*" (contenente l'atto di citazione per chiamata di terzo) è atto originale digitale sottoscritto digitalmente;
- il file "*Procura.pdf*." (contenente la procura alle liti rilasciata da ANAS S.p.A.) è originale digitale sottoscritta digitalmente.

Documento informatico firmato digitalmente dall'Avv. Giovanna Bagnato.

Reggio Calabria, 21/10/2024

Avv. Giovanna Bagnato

ANAS S.p.A. – Società con socio unico

PROCURA SPECIALE

In virtù dei poteri conferiti con procura per atto del Notaio Ester Giordano, dei distretti notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, repertorio n. 27451 raccolta n. 11492 del 18 giugno 2021, nella mia qualità di Responsabile della Direzione Legale di Anas S.p.A., informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto

DELEGO

le Avv.sse Lisa Pecora e Giovanna Bagnato, congiuntamente e disgiuntamente, a rappresentare e difendere Anas S.p.A. nel giudizio promosso da Mesiano Andrea Pasquale c/ Anas S.p.A. innanzi al Tribunale di Locri, all'udienza del 23.11.2022 e successive, con ogni più ampia facoltà ivi compresa quella di farsi sostituire in giudizio, proporre domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa, proporre motivi aggiunti, resistere a motivi aggiunti.

Eleggo domicilio c/o Anas S.p.A., Struttura Territoriale Calabria, in Reggio Calabria, c. Racc. al Porto.

Il Direttore

Avv. Nicola Rubino

Per autentica